



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

CIRCOLARE n. 37

Prot. n. AOODIP/1228

Roma, 13 aprile 2010

Ai

Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al

Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 -
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e in via di perfezionamento in relazione al concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2010/2011, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione, lavoro reso particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo, che con riferimento all'anno scolastico 2010/2011 coinvolge le sole classi prime, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Si è avuto modo di far presente in altre occasioni che gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, per essere questi titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche dei rispettivi territori, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio.

Si richiama, pertanto, l'attenzione particolare delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni, gli Enti locali e le OO.SS. vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell'ottica di una coerente e funzionale rispondenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche, l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

E' opportuno evidenziare che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale risulta definita, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei rispettivi regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.

La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 25.600 le riduzioni da operare per l'a.s. 2010/2011. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui è fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell'a.s. 2009/10 (DPR n. 89 del 20 marzo 2009), la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, che troverà graduale applicazione, a partire dalle classi prime, dall'anno scolastico 2010/2011.

Giova opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono quelli definiti da Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla costituzione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, avente ad oggetto "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;

- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

- D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Circolare ministeriale dell'8 gennaio 2010, n. 2 concernente "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";
- Circolare ministeriale del 15 gennaio 2010, n. 4 concernente le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
- Circolare ministeriale del 18 febbraio 2010, n. 17 concernente le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011.

Per la scuola secondaria di II grado si è tenuto conto dei regolamenti relativi agli interventi di revisione e di riordino del II ciclo, emanati dal Presidente della Repubblica in data il 15 marzo 2010, attualmente all'esame della Corte dei Conti per il visto di controllo e che a breve verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si è tenuto altresì conto delle riduzioni orarie previste dall'art. 1, comma 4, del regolamento di riordino dell'istruzione tecnica per le classi seconde, terze e quarte e dall'art. 1, comma 3, del regolamento di riordino dell'istruzione professionale per le classi seconde e terze, in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione, che individua gli insegnamenti e le quantità orarie da ridurre.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione, nelle sue diverse articolazioni, e in considerazione delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 25.600 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e, per una parte residuale, quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 22.000 i posti da ridurre in organico di diritto e 3.600 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso una più consistente disponibilità di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platea scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, orientare meglio e attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. Ovviamente, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. valuteranno, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come puntuale riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella F riporta le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale, nella colonna "B" i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica e nella colonna "C" le riduzioni poste in essere in organico di fatto.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Si richiama la particolare attenzione di tutti gli operatori affinché siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione, per non sacrificarne alcuno a vantaggio di altro o di altri.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali e con le OO.SS., provvederanno alla ripartizione delle consistenze di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

organico a livello provinciale, valutando le specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché le innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.

Le SS.LL. presteranno puntuale attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alla limitata capienza delle aule, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, promuovendo conferenze di servizio, confronti ed approfondimenti; dovrà essere evidenziata, inoltre, la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi e che bisognerà evitare di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, nell'ottica della generalizzazione del servizio, si è ritenuto di dover confermare in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2009/10.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che hanno compiuto o compiono, entro il 31 dicembre 2010, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 (iscrizioni per l'a.s. 2010/11), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A sono inglobati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

La scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2011.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2010/2011, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, con conseguente superamento delle compresenze. Il predetto modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Sempre nelle classi prime e seconde sono previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte effettuate dalle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'a.s. 2010/2011 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Nel caso che le ore residue siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è effettuata nei limiti dell'organico assegnato e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica siano impegnati, nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, per quanto possibile, è opportuno che le stesse non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime e seconde, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: -quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e semprechè si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell'a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: - semprechè le richieste delle famiglie consentano la



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

costituzione di almeno una classe; - compatibilmente con le disponibilità di organico; - in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, la costituzione di eventuali nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi definitivamente chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l'altro, il comma 5 dell'art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che "presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

Istruzione secondaria di II grado

Com'è noto, sul sito istruzione di questo Ministero sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tali regolamenti, come già fatto presente, emanati dal Capo dello Stato il 15 marzo u.s., attualmente sono al vaglio della Corte dei Conti e, a breve, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Sono state inoltre predisposte le tabelle di confluenza, dai vecchi ai nuovi ordinamenti, delle diverse tipologie di licei istituiti e indirizzi, che costituiscono la nuova offerta formativa di ogni istituzione scolastica. Tali tabelle costituiscono, tra l'altro, una vera e propria banca dati che servirà come riferimento per strutturare i percorsi di studio da utilizzare per la determinazione degli organici del prossimo anno scolastico.

L'assetto dell'istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento sia ai regolamenti relativi al riordino del II ciclo, sia al decreto interministeriale che disciplina le riduzioni delle ore di insegnamento delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici (art.1, comma 4 del regolamento) e delle classi seconde e terze degli istituti professionali (art. 1, comma 3 del regolamento), sia ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

In attuazione dell'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

In relazione a quanto sopra nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nelle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Si ricorda che i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

- Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle reti scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli stessi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

– Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008.. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, possono essere trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Si precisa che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni stabilite per l'istruzione tecnica e professionale dal decreto interministeriale prima menzionato. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

a) classi di concorso

Com'è noto, l'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie misure e interventi, ha previsto la revisione delle classi di concorso. Il relativo regolamento tuttora in corso di definizione non potrà trovare applicazione già all'atto dello svolgimento delle operazioni relative all'elaborazione dell'organico di diritto.

Ai fini della definizione degli organici e della conseguente mobilità, si è reso pertanto necessario, per l'a.s. 2010/2011, continuare ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui andranno



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Nell'intento di consentire ai dirigenti scolastici e a tutto il personale docente di avere precisa nozione delle modalità di confluenza in questa fase transitoria, sono state pubblicate, attraverso il sistema informativo di questo Ministero, le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per gli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado interessate al riordino dal 1.9.2010. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente, non modificando in alcun modo gli ordinamenti.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici", la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, prioritariamente attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano precisa corrispondenza con le attuali classi di concorso, con l'indicazione delle classi di concorso del pregresso ordinamento cui fare riferimento.

b) quota del 20% riservata all'autonomia

I tre regolamenti del riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale; e ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e contestualmente gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e,



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

pertanto, il relativo intervento si renderà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.

C) Corsi di qualifica presso gli istituti professionali

Com'è noto, ai sensi della circolare del 18/2/2010, n. 17, gli studenti hanno avuto la possibilità di richiedere, contestualmente all'atto dell'iscrizione alla prima classe degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali, anche la frequenza dei corsi triennali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di durata triennale funzionanti nel corrente anno scolastico. Pertanto, in tale ottica, gli istituti professionali hanno acquisito, con riserva, le iscrizioni degli studenti ai predetti corsi; e ciò fatte salve diverse determinazioni assunte dalle Regioni prima della conclusione delle iscrizioni o da assumere a norma dell'art. 8, comma 2, del regolamento relativo al riordino dell'istruzione professionale emanato con DPR del 15 marzo u.s., in corso di registrazione.

Allo stato, ai fini dell'attivazione del primo anno dei corsi di qualifica nell'a.s. 2010/2011, nell'ambito e nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi e soprannumerarietà di personale, gli istituti professionali possono disporre dei due seguenti strumenti:

1. la quota di autonomia del 20%, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) determinata in relazione all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio, in modo che nessuna disciplina venga decurtata di un orario superiore al 20% di quello previsto dai quadri orari di cui agli Allegati B) e C) del citato regolamento di riordino;
2. la quota di flessibilità del 25% prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.

Per l'attivazione delle suddette soluzioni va utilizzata la procedura rilasciata dal sistema informativo per l'utilizzo della quota di autonomia prima accennata.

d) Ulteriori disposizioni

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell'assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell'organico di fatto, per effetto dell'impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità.

Posti di sostegno

Com'è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha sancito:

- l'illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
- l'illegittimità dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esauriti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

E' stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Secondo la suprema Corte, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta deroga costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.

In relazione a quanto sopra, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della suprema Corte, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori, specifiche disposizioni nella circolare sull'organico di fatto che dovranno scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

La suprema Corte non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra menzionato nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'a.s. 2010/11, ultimo anno del triennio, determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2010/11, comprensiva dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. La terza quota del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

Per completezza di quadro espositivo nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

da cui è affetto l'alunno.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. La quota riservata alle predette scuole non potrà, comunque, superare i complessivi 457 posti normali.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to - Giuseppe Cosentino -